



SITAF SpA

**Società Italiana Traforo
Autostradale del Frèjus**

STATUTO

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Susa Via S. Giuliano, 2 Casella Postale 59 C

**Direzione Esercizio A 32 - Torino-Bardonecchia
Barriera di Avigliana - Casella Postale 92 - Avigliana**

**Direzione di Esercizio Traforo del Frejus:
P.le della Difensiva - Casella Postale 31 - Bardonecchia**

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A..

Articolo 2

La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione.

La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.

Articolo 3

La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od imprese, nonché costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.

Articolo 4

La Società ha sede nel comune di Susa (TO).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.

Articolo 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Il capitale è di euro 65.016.000,00 suddiviso in numero 12.600.000 azioni del valore nominale di euro 5,16 cadauna.

Articolo 7

L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.

Articolo 8

Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio.

In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti, la società potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

Articolo 9

L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.

Articolo 10

Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.

Articolo 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai Soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 13

L'Assemblea alla quale è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è regolarmente costituita anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto

richiesta di iscrizione al medesimo almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.

I soggetti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora nominato, o dall'Amministratore Delegato, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio.

Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 Codice Civile. L'allontanamento dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, degli Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.

Le riunioni assembleari possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il soggetto che presiede l'Assemblea e il Segretario.

Articolo 16

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata, in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.

Articolo 17

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del Capitale Sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di oltre un terzo del Capitale Sociale.

Articolo 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee Straordinarie sono redatti da un Notaio.

Il Presidente del Consiglio rilascia copia conforme dei verbali delle Assemblee Ordinarie.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, ed in particolare, al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n.575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

almeno un amministratore deve possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la

controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'Assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Nel caso in cui la lista sia presentata congiuntamente da più Soci, a fianco di ciascuno dei nominativi dovrà essere indicato il nome del Socio che li ha candidati.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3 lettera c).

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri, senza che venga a mancare la maggioranza del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, con votazione ordinaria, tenendo conto dell'indicazione del o dei Soci che li avevano candidati.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21.

Articolo 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio può nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato; nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente e, ove nominati, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Nei casi previsti dalla legge è attribuita la facoltà di nominare comitati con funzioni consultive e/o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Articolo 21

Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus.

Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge e in applicazione della Direttiva 2004/54CE emanata il 29 aprile 2004 dal Parlamento Europeo, recepita in Italia dal D.Lgs 5 ottobre 2006, n. 264, è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement Européen d'Intérêt Economique, G.E.I.E.-G.E.F.

Al G.E.I.E.- G.E.F. è affidato il mandato di esercitare la gestione del Traforo del Frèjus.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, le decisioni concernenti gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, la

cui applicazione non richieda valutazioni discrezionali, e le decisioni di cui all'art. 4 del presente statuto.

Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende, nonché l'eventuale cessione di partecipazioni societarie.

Articolo 23

Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o della maggioranza dei Sindaci.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o e-mail o PEC, contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun Consigliere almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno.

Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza del Presidente, dal Vice Presidente qualora nominato o, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in assenza del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quando occorre copia o estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Articolo 24 bis

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 25

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente e, ove nominati, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori o Procuratori, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o, ove nominato, dell'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nomina di un Sindaco effettivo.

La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 9° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

Articolo 28

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 29

L'Esercizio Sociale si chiede al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno suddivisi come segue:

- 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.

Articolo 31

L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 32

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 33

La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale

Articolo 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.

“Il testo dello Statuto è stato come sopra modificato ed approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi a Susa il 7 aprile 2021 e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino il 9 aprile 2021”.

